



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 23

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.

L'anno **2021** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20,45** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – ALBERIONE Giorgio	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – GULLINO Annalisa	Sì	
3 – RASPO Andrea	Sì		9 – ALLASIA Massimo	Sì	
4 – BOSIO Elena	Sì		10 – BORTONE Giuseppe	Sì	
5 – PIACENZA Ester	Sì		11 – DI GIOVANNI Andrea	Sì	
6 – GIOLITTI Maurizio	Sì				
			TOTALI	11	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Entra il consigliere Di Giovanni Andrea alle ore 21.15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale unica (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'01.01.2021 dal D.L.gs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo,

DATO ATTO che il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, con effetto dal 2022;

DATO ATTO che l'art. 1 commi 837 e ss della Legge 160/2019 ha soppresso la Tassa sui rifiuti giornaliera per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale con decorrenza dal 01.01.2021;

VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che riporta: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021".

VISTO il Decreto del 29.04.2021 del Ministero dell'Interno che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 30, c.5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che riporta: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, *nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.07.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO che in data del 30 dicembre 2020 con la deliberazione n. 27 il Consiglio Comunale ha preso atto del piano economico finanziario TARI ANNO 2020, con assoluta riserva e sospensivamente condizionata alle verifiche di congruità;

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 adottata in data odierna relativa alla presa d'atto della versione definitiva Piano finanziario TARI anno 2020, modificato dal Consorzio CSEA per errore materiale;

VISTO il Piano finanziario TARI anno 2021 trasmesso in data 19.03.2021 dal Consorzio CSEA, quale ente territorialmente competente, oggetto di presa d'atto dal consiglio Comunale in data odierna con la deliberazione n. 22 pari ad € 149.321,00, così dettagliato:

- Quota variabile € 116.141,00;
- Quota fissa € 44.246,00;
- Detrazione di cui al comma.4.5 della Deliberazione ARERA 443/2019 € 11.066,00;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.07.2020 e modificato in data odierna con la

deliberazione n. 20, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge 178/2020, che prevede: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."

RICHIAMATO il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede la possibilità di introdurre ulteriori riduzioni ed agevolazioni;

VISTO il Decreto n. 73/2021 (Sostegni Bis) il quale, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito un fondo al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure o restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, per la concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto prevede la possibilità che i Comuni concedano riduzioni TARI a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 dell'01.04.2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 03.11.2020 sostituito dal D.M. 59033 del 01.04.2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

RILEVATO che al Comune di Monasterolo di Savigliano è stata riconosciuta una perdita di gettito TARI massima di € 9.879,03 e che nel corso del 2020 sono state riconosciute agevolazioni TARI per € 878,47;

VISTA la nota IFEL del 16.06.2021 relativa alle agevolazioni TARI ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 73/2021;

VISTO il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad agevolazioni/riduzioni da applicare per tenere conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria COVID -19.

RITENUTO di poter applicare, sulle tariffe che si approvano in data odierna, riduzioni/agevolazioni/contributi sulle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per la somma concessa dal Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) e per parte della quota inserita nell'avanzo vincolato, derivante dalle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 59033 del 01.04.2021;

CONSIDERATO che già per l'anno 2020 erano state previste apposite riduzioni/agevolazioni a favore delle utenze non domestiche, che per l'emergenza COVID-19 erano state costrette alla chiusura temporanea delle attività;

CONSIDERATO che alla data della redazione della presente deliberazione non risulta pubblicato il decreto ministeriale previsto dal D.L. 73/2021, contenente le somme destinate ai singoli comuni per le agevolazioni

TARI 2021, e pertanto si rinvia successivo provvedimento l'adozione di apposita variazione di bilancio al fine di dare attuazione al presente provvedimento,

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021
- seconda rata: 31/10/2021
- terza rata: 16/12/2021
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia,

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica-contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) determinate tenendo conto del Piano finanziario approvato in data odierna con la deliberazione n. 22, riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo;
- 4) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2021:
 - Prima rata: 30.09.2021
 - Seconda rata: 31.10.2021
 - Terza rata 16.12.2021
 - Unica soluzione: 30.09.2021;
- 5) **Di applicare** un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività con la riduzione della tariffa e che con successivo provvedimento sarà adottata apposita variazione di bilancio;
- 6) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) **Di dichiarare**, con successiva votazione ad unanimità di voti favorevoli e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si
esprime parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **08 LUGLIO 2021**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì **08 LUGLIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **29 GIUGNO 2021**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario